



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/975591 - Fax 0862/977997 - C.F. 80007080668

Lì, 14 settembre 2018

Bollo € 16,00

Prat. 5/2018/2135

OGGETTO: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Richiedente Ditta: "Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo"
- Società Semplice.

P.I. 01196690661 - Sede operativa Borgo San Giovanni - Pizzoli - Fg. 46 mappale 176.

Gestore dello stabilimento: Marronaro Rodolfo C.F. MRRRLF56H02G726U

Attività svolta: "PRODUZIONE LATTIERO CASEARIA" - Codice ATECO 01.11.10.

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.

Premesso che:

- la Ditta "Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo" - Società Semplice con sede in PIZZOLI - Via S.Silvestro, 52 - ha presentato in data 25 aprile 2018 prot. 5/2018/2135 l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- lo Sportello Unico alle Attività Produttive in data 30 aprile 2018 prot. 2135 ha inoltrato la richiesta di A.U.A. alla Provincia di L'Aquila ed alla G.S.A. (Gran Sasso Acqua S.p.A.) in qualità di Autorità competenti, ai sensi del D.P.R. 59/2013, al fine dell'adozione del relativo provvedimento.
- la Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque -, ai sensi della L.R. 32/2015 che prevede il passaggio delle competenze della Provincia dell'Aquila alla Regione Abruzzo, con Determina Dirigenziale DPC 024/354 del 29.08.2018 prot. comunale n. 10955 del 13.09.2018, ha adottato l'atto endoprocedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - recapitanti nella fognatura pubblica gestita dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.

Considerato che:

Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@pec.comune.pizzoli.aq.it



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

- La Regione Abruzzo - Servizio Gestione e Qualità delle Acque con la stessa Determinazione Dirigenziale ha notificato il provvedimento di adozione dell'A.U.A. al Comune di Pizzoli al fine del relativo rilascio alla Società istante, secondo quanto disposto dal D.P.R. 59/2013 e s.m.i..

Visti:

- la Determinazione Dirigenziale DPC 024/354 del 29.08.2018 della Regione Abruzzo e gli allegati n. 1 e 2 della stessa riguardante l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento produttivo: scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - recapitanti nella fognatura pubblica gestita dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.
- l'autorizzazione rilasciata dalla Gran Sasso Acqua S.p.A. con nota prot. n. 2771 del 20.06.2018
- il parere favorevole della A.S.L. n. 1 - Dipartimento di Prevenzione - prot. 0161368 del 13.08.2018.

Visto il D.P.R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle Attività Produttive".

Vista la normativa di settore ed in particolare il D.P.R. 59/2013:

RILASCIA

alla Ditta "Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo" - Società Semplice con sede in PIZZOLI - Via S.Silvestro, 52 - il Provvedimento Finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi per l'immissione in pubblica fogna di: scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - recapitanti nella fognatura pubblica gestita dalla Gran Sasso Acqua S.p.A.
- il titolo abilitativo avrà durata di anni 15 (quindici) dal momento della notifica del presente atto in conformità alla Determinazione Dirigenziale DPC 024/354 del 29.08.2018 - prot. comunale n. 10955 del 13.09.2018 - adottata dalla Regione Abruzzo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@pec.comune.pizzoli.aq.it



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

STABILISCE

che il rilascio della suddetta A.U.A. è condizionato all'ottemperanza delle prescrizioni riportate nella citata Determinazione Dirigenziale della Regione Abruzzo e dei relativi allegati.

- di notificare il presente atto alla Ditta "Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo" - Società Semplice - con sede in PIZZOLI - Via S.Silvestro,52 - che provvederà ad apporre sul frontespizio del presente provvedimento marca da bollo da € 16,00.

- di trasmettere il presente provvedimento anche ai sotto elencati Enti coinvolti nel procedimento, così come prescritto nella Determina Dirigenziale DPC 024/354 del 29.08.2018 dalla Regione Abruzzo:

- Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque - L'Aquila
- ARTA Dipartimento Provinciale di L'Aquila
- ASL Dipartimento di Prevenzione di L'Aquila
- Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A. - L'Aquila.

- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Pizzoli per la durata di 30 giorni.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Costantino Mastrangelo



Il Responsabile SUAP
Geom. Bruno Sabatini

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0011016 del 14-09-2018 partenza Cat. 6 Cl. 9.

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0011016 del 14-09-2018 partenza Cat. 6 Cl. 9.

Responsabile SUAP - 0862/975528
suap@pec.comune.pizzoli.aq.it



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC024/354

del 29/08/2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE**

UFFICIO **Ufficio Autorizzazioni Scarichi-AUA AQ-TE**

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE Ditta: AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARRONARO LINO E RODOLFO - SOCIETA' SEMPLICE -stabilimento sito a Pizzoli (AQ) Via San Silvestro, 52 P.IVA 01196690661 identificato in catasto al foglio n°46 part. 176, esercente attività di "produzione lattiero casearia" Codice ATECO 01.11.10- Gestore dello stabilimento Marronaro Rodolfo - Cod. Fiscale MRRRLF56H02G726U

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** l'articolo 107 comma 3 lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i;
- VISTE** -la Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60 recante "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche";
-la Legge Regionale 29 Luglio 2010, n. 31 e s.m.i. recante "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
-la Legge Regionale 3 novembre 2015 n. 36: Disposizioni in materia di acque e di autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane in attuazione dell'art 124, comma6, del D.Lgs. 152/2006 e modifica alla L.R.5/2015;
-la D.G.R. 668/2015 "Indirizzi in materia di applicazione della disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale agli scarichi idrici di acque reflue assimilate alle domestiche in pubblica fognatura";
- VISTO** Il Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibere Consiliari della Regione Abruzzo n. 51/9 e 51/10 del 16/12/2015;
- VISTE** -la D.G.R. 500/2009 come aggiornata dalla DGR 738/2016 "Dir. 91/676/CEE -D.Lgs. n. 152/2006 - D.M. 7 aprile 2006, n. 209 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari";
-la D.G.R. 599/2009 "Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari";
- VISTE** -la D.G.R. del 26.04.2006 n. 436 (B.U.R.A. n. 31 del 24/05/2006), con la quale vengono definite le modalità, i criteri per l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione di cui al D.P.R. 203/88, le altre attività connesse in materia di inquinamento atmosferico e l'approvazione del tariffario per la determinazione degli oneri a carico di richiedenti, a

far data dal 25.05.2006;

-la D.G.R. n. 517 del 25 maggio 2007 "Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. Riordino e Riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l'adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 Giugno 2007";

- VISTO il vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Abruzzo;
- VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTA La Legge Regionale n° 23 del 17 luglio 2007 e s.m.i. "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo";
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n 99, " Attuazione della Direttiva n 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 465 del 26 maggio 2008: Modello di comunicazione per attività di recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 07/09/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2008, n. 133";
- VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- RICHIAMATO che, a norma del Decreto suddetto, il S.U.A.P. rappresenta l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la propria attività produttiva, deputato a fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010 n. 160;
- CONSIDERATO che il Regolamento, anche se non interviene sull'assetto delle competenze di settore che pertanto restano immutate, all'articolo 2, c. 1, lettera b) del D.P.R. 59/2013 aveva individuato nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo o aggiornamento dell'AUA, e all'art. 3 elenca e specifica i titoli abilitativi rientranti nella stessa;
- VISTA la Legge Regionale n° 32 del 20/10/2015 di riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della L. 56/2014, e quanto in essa recante all'art. 3 comma 1: "Sono oggetto di trasferimento alla Regione le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:... omissis.... Lett. s) le funzioni in materia di tutela ambientale, sulla base delle competenze assegnate alla Regione dalla vigente normativa statale di settore; in particolare ai sensi dell'art 2 comma 1, lette b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale ...omissis...) la Regione è l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale"
- VISTA la D.G.R. Abruzzo n. 144 del 4 marzo 2016 di recepimento, ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge Regionale 20 ottobre 2015, n. 32;
- TENUTO CONTO dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, trasmessa dallo SUAP del Comune di Pizzoli (Rif. pratica SUAP: n° 01196690661-25042018-2135), con nota prot. n. SUPRO/0008990 del 30/04/2018 acquisita da questo Ente il 30.04.2018 al prot. n. RA/123269, avanzata dal Sig. Marronaro Rodolfo in qualità di Amministratore e Responsabile Tecnico AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARRONARO

LINO E RODOLFO - SOCIETA' SEMPLICE stabilimento sito a Pizzoli (AQ) Via San Silvestro, 52 P.IVA 01196690661 identificato in catasto al foglio n°46 part. 176, esercente attività di "produzione lattiero casearia" Codice ATECO 01.11.10- Gestore dello stabilimento Marronaro Rodolfo - Cod. Fiscale MRRRLF56H02G726U, relativamente al seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3, co. 1, del DPR 59/2013:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (scarico nella rete fognaria gestita dalla GSA spa)

- RILEVATO** -che il SUAP del Comune di Pizzoli con nota prot. n. SUPRO/0010210 del 16/05/2018, in atti al prot. n. RA/140351 del 16.05.2018, ha trasmesso la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta, la quale ha "rilevato alcuni errori" nella precedente documentazione inviata;
-che al prot. n. RA/156766 del 31.05.2018 è stata acquisita la comunicazione del Distretto aquilano dell'ARTA prot. n. 23128 del 31.05.2018 attestante che, per il caso di specie, l'ARTA non è tenuta all'espressione del parere tecnico, ai sensi dell'art. 45, c.3, delle NTA del Piano Tutela Acque della Regione Abruzzo;
-che al prot. n. 158279 del 4.05.2018 è stata acquisita la richiesta di documentazione integrativa effettuata dalla ASL prot. n. 110225 del 1.06.2018, ai fini dell'espressione del parere di competenza;
-che il SUAP del Comune di Pizzoli con nota prot. n. SUPRO/0010210 del 16/05/2018, in atti al prot. n. RA/178143 del 21.06.2018, ha trasmesso l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dalla GSA spa al prot. n. 2771 del 20.06.2018 (ALLEGATO 1);
- DATO ATTO** -che al prot. n. RA/229769 del 14.08.2018 è stata acquisito il parere favorevole con prescrizioni della ASL, prot. n. 161368 del 13.08.2018 (ALLEGATO 2);
- RINVIATA** alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Pizzoli la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., nonché le valutazioni in materia di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n.447 del 26 ottobre 1995;
- EVIDENZIATO** che gli atti inerenti il procedimento sono depositati ed accessibili, secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, presso il competente SUAP;
- RITENUTO** pertanto di accogliere l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta in oggetto nominata e di rilasciare alla stessa e per essa all' Amministratore pro tempore, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 13 marzo 2013 n. 59, a conclusione del procedimento di competenza riguardante il titolo abilitativo di interesse richiesto, relativo alla lett. a) dell'art. 3 del medesimo DPR 59/2013, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, disposizioni e direttive vigenti in materia, nonché le autorizzazioni, concessioni e nulla osta di competenza di altri Enti e Organismi, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa;
- RITENUTO** altresì di trasmettere il presente provvedimento di AUA allo SUAP di riferimento "per il rilascio del titolo";
- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
- VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- DATO ATTO** che il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Sandrina Masciola e la sottoscritta, ai sensi dell'art.6 bis della L. n 241/1990 e s.m.i., non si trovano in conflitto di interesse;
- a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- DI ADOTTARE** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endoprocedimentale di Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo scarico delle acque reflue derivanti dallo stabilimento della

AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARRONARO LINO E RODOLFO - SOCIETA' SEMPLICE stabilimento sito a Pizzoli (AQ) Via San Silvestro, 52 P.IVA 01196690661 identificato in catasto al foglio n°46 part. 176, esercente attività di "produzione lattiero casearia" Codice ATECO 01.11.10- Gestore dello stabilimento Marronaro Rodolfo - Cod. Fiscale MRRRLF56H02G726U, relativamente al seguente titolo abilitativo:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - recapitanti nella fognatura pubblica gestita dalla Gran Sasso Acqua spa (ALLEGATO 1)

DI SPECIFICARE -che l'AUA è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico gestionali riportate nell'ALLEGATO 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in conformità delle prescrizioni di cui al parere ASL prot. n. 161368 del 13.08.2018 (ALLEGATO 2);
-che, ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, la presente autorizzazione ha una durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP: essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla relativa documentazione, a disposizione degli Enti e Organi preposti ai controlli;
-che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza con le modalità indicate all'art 5 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59: la Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art 5, comma 5, del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.
-che in caso di variazione del regime societario, l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
-che in caso di cessazione dell'attività, senza subentro di terzi, la Ditta deve darne tempestiva comunicazione alla Regione e ciò comporterà la decadenza della presente autorizzazione;
-che in caso di modifica del Gestore dello stabilimento, all'impresa è fatto obbligo di comunicare tale cambiamento;
-che in caso si intenda effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto il Gestore è obbligato ad osservare le disposizioni di cui all'art. 6 del DPR 59/13;
-che eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto, cessano di essere validi al momento in cui questa AUA diventa vigente;

DI TRASMETTERE in modalità telematica il presente provvedimento al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo alla Ditta in oggetto e contestualmente ad inviarlo ai destinatari di seguito elencati:
Regione Abruzzo Servizio Gestione e Qualità delle Acque;
Sig. Sindaco del Comune di Pizzoli (AQ);
ARTA Distretto Provinciale di L'Aquila;
ASL - Dipartimento di Prevenzione di Avezzano Sulmona L'Aquila;
GSA spa L'Aquila;

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

L'Estensore
(D.ssa Sandrina Masciola)
Firmato Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(D.ssa Sandrina Masciola)
Firmato Elettronicamente

Il Dirigente
(Dott.ssa. Sabrina Di Giuseppe)

dott.ssa Sabrina Di Giuseppe

2018.08.29 16:05:14
REGIONE ABRUZZO
firmato digitalmente

L'Aquila li **20 GIU, 2018**
Prot. N. **2771**

AL SUAP DEL COMUNE DI
PIZZOLI

Fax.
C.a.

Pratica Ufficio SUAP n.19/2018 – Pratica 01196690661-15092017-1132

Oggetto: **Autorizzazione allo scarico nell'ambito dell'A.U.A.**
Richiedente: Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo s.s.
Impianto produttivo: Borgo S. Giovanni – Pizzoli (AQ)

Premesso che:

- In data 14/02/2018, con n. 730, è stata acquisita al protocollo di questa Società l'istanza trasmessa dal SUAP con la quale, il sig. Marronaro Rodolfo in qualità di Legale rappresentante della ditta Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo s.s., chiede il *rinnovo dell'autorizzazione allo scarico* n. 4022 del 23/10/2013 rilasciata da questa Gran Sasso Acqua SpA, per i reflui provenienti dall'insediamento produttivo sito in Comune di Pizzoli località Borgo S. Giovanni ove si svolge l'attività di "lavorazione del latte per la produzione di formaggio";
- A corredo dell'istanza, veniva presentata la Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà con la quale il sig. Marronaro Rodolfo in qualità di legale rappresentante dell' Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo s.s dichiara:
 - a) Che non sono intervenute variazioni nel ciclo produttivo precedentemente autorizzato;
 - b) Che la documentazione tecnica in atti presso questa Gran sasso Acqua Spa riporta fedelmente lo stato esistente,
 - c) Rapporto di prova n. 6865/17 emesso dal laboratorio CHRLVA a seguito di prelievo effettuato in data 31/08/2017;
 - d) Relazione tecnica sulla lavorazione e sugli scarichi dalla quale si evince che il siero a seguito delle lavorazioni, viene pompato in un apposito serbatoio destinato a sua volta all'alimentazione degli animali;
 - e) Di fatto in fogna vengono immerse solo acque di lavaggio;
- Questa Società, con nota n. 840 del 20/02/2018 inviata al SUAP a mezzo pec, segnalava che il Rapporto di Prova n. 6835/2017 non era ritenuto valido poiché emesso oltre il termine di mesi tre antecedenti all'istanza; invitava la Ditta in esame alla presentazione del Rapporto di Prova aggiornato;

Considerato che:

- In data 11/06/2018 è stato acquisito al n. 2577 il Rapporto di prova del Laboratorio CHRLVA, srl n. 2562/2018 riferito al prelievo effettuato in data 21/03/2018 che, nelle

Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0011016 del 14-09-2018 partenza Cat. 6 Cl. 9.
Comune di Pizzoli (AQ) Prot. n. 0010955 del 13-09-2018 arrivo Cat. 14 Cl. 1.

Sede:
V. Ettore Moschino 23/B
67100 L'AQUILA
Tel. +39 0862 4021
Fax +39 0862 402500

Registro Imprese AQ 4659
R.E.A. CCIAA AQ 83953
P.IVA e C.F. 00083520668

Ufficio Tecnico
Geom. Paola D'Alfonso


www.gransassoacqua.it

note conclusive attesta: *Il Campione di acqua, relativamente ai parametri ricercati, rientra nei limiti di accettabilità previsti dal D. Lgs 152/2006 (Allegato 5) – tabella 3);*

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, questo Ufficio:

RILASCIA

Al sig. Marronaro Rodolfo in qualità di Legale Rappresentante dell' Azienda Agricola F.lli Marronaro Lino e Rodolfo s.s., con sede legale in Pizzoli via S. Silvestro n. 52:

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNA

Delle acque reflue di lavaggio a seguito della " *lavorazione del latte per la produzione di formaggio*"; nell'insediamento produttivo sito in Pizzoli Località Borgo S. Giovanni.

- a) Annualmente, dovrà essere presentato a questa Società il Certificato di Analisi delle acque di scarico al fine di comprovare la qualità delle acque immesse in pubblica fogna;
- b) Così come riportato nella documentazione presentata ed in Atti di questo Ufficio, il siero prodotto durante i processi di lavorazione non deve essere immesso in pubblica fogna ma raccolto, stoccato ed utilizzato come integratore alimentare per animali,
- c) Il pozzetto di campionamento dovrà essere sempre accessibile.

Il mancato rispetto delle condizioni o di parte di esse che regolano il presente atto comporteranno da parte di questa Gran Sasso Acqua SpA la revoca del presente Atto autorizzativo.

Questa Gran Sasso Acqua SpA, in qualità di Ente gestore del Servizio idrico Integrato, si riserva comunque di effettuare tutti i controlli e campionamenti che ad insindacabile giudizio riterrà necessari per l'accertamento della qualità delle acque reflue prodotte dalla ditta in esame ed immesse nella pubblica fogna che, ai fini dello scarico dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Normativa vigente in materia.

IL DIRETTORE TECNICO F.F.
Ing. Stefano Pacitti

VER DELOBA

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Raffaele Giannone)

Raffaele Giannone



REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
Avezzano, Sulmona, L'Aquila

Sede legale: via G. Saragat- loc. Campo di Pile- 67100 - L'AQUILA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01792410662

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
(P.O. Santa Maria di Collemaggio)

Prot. n.

del /

| |
|-----------------------------------------------------------------------|
| A.S.L. 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE |
| 13 AGO. 2018 |
| Prot. N. 0461368/18 |

Al Comune di PIZZOLI
SUAP

PEC: suap.aq@cert.camcom.it

Alla Regione Abruzzo
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI (DPC)
Servizio Gestione e Qualità delle Acque - DPC024
67100 L'AQUILA (AQ)
PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

oggetto: Comunicazione SUAP pratica n. pratica 01196690661-25042018-2135-
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA D.P.R. 59/13 art. 3- SCHEDA A
- SCARICHI DI ACQUE REFLUE AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARRONARO LINO E RODOLFO -
SOCIETA' SEMPLICE.

Pratica: 01196690661-25042018-2135

In merito all'oggetto:

- vista la richiesta presentata dalla Società : AZIENDA AGRICOLA F.LLI MARRONARO LINO E RODOLFO - SOCIETA' SEMPLICE al SUAP del Comune di Pizzoli, ai fini dell'Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- vista la documentazione allegata alla domanda;
- vista la documentazione integrativa presentata dalla Ditta (ns. prot. nn° 0155442/18 del 02.06.2018 - 0161061/18 del 13.08.2018) a seguito della richiesta di integrazioni inoltrata da questo S.I.E.S.P. in data 01.06.2018, con la nota prot. n° 0110225/18;
- visto il parere favorevole dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (Gran Sasso Acqua S.p.A.) prot. n° 2771 del 20.06.2018, allo scarico in pubblica fognatura, alle cui prescrizioni la Ditta dovrà scrupolosamente attenersi;
- visto il Certificato di Agibilità rilasciato dal Comune di Pizzoli, n° 57/1995;
- dato atto che gli interventi che l'azienda intende adottare per il controllo dell'inquinamento sembrano adatti al contenimento e la riduzione delle emissioni a livelli accettabili e/o prescritti per la protezione della salute della popolazione;

- fatte salve eventuali ulteriori norme concorrenti di igiene e sanità pubblica con particolare riferimento all'introduzione di metodi e speciali cautele aggiuntive che riducano l'eventuale nocumento residuo per la salute della popolazione vicinale,

lo scrivente Servizio esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, per quanto di competenza igienico-sanitaria, alle seguenti condizioni:

1. La Ditta proponente dovrà contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, documentando l'efficacia del contenimento mediante opportuni riscontri analitici, a disposizione dell'organo di vigilanza;
2. il collegamento alla pubblica fognatura dovrà avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti di accettabilità in concentrazione allo scarico finale in fognatura (fissati dalla tabella 3 - scarico in rete fognaria - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06), per tutti i parametri ivi elencati; le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto, i cui risultati dovranno essere posti a disposizione dell'organo di vigilanza, dovranno essere effettuate tramite campionamento a mezzo di idoneo pozzetto;
3. la Ditta deve valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.



IL DIRIGENTE MEDICO S.I.E.S.P.
Dr. Sandro GIZZI